



Spett.le ANIEM Teramo
PEC: aniemteramo@pec.it

Spett.le Ance Teramo
PEC: ance.teramo@pec.ance.it

Spett.le Università degli Studi di Teramo
PEC: protocollo@pec.unite.it

Fasc. Anac n 2519/2025

Oggetto

UPREC-PRE-0212-2025-S. Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata da Aniem Teramo ed Ance Teramo, congiunta per adesione dell'Università degli Studi di Teramo - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della cittadella della cultura nel sito denominato ex manicomio S. Antonio Abate in Teramo - CIG: B6B596F721 - Importo a base di gara: euro 16.022.285,84 - S.A.: Università degli Studi di Teramo - **Inammissibilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d) del Regolamento di precontenzioso.**

Con riferimento alle istanze in oggetto, acquisite ai prot. n. 88240 del 13 giugno 2025 e n. 88319 del 13 giugno 2025, di pari oggetto e contenuto, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9 luglio 2025, ha deliberato che le stesse - ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d) del *'Regolamento in materia di pareri precontenzioso di cui all'art. 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36'* approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 267 del 20 giugno 2023- sono inammissibili in quanto dirette a far valere l'illegittimità di atti della procedura di gara autonomamente impugnabili, rispetto ai quali, al momento della presentazione dell'istanza, risultavano già decorsi i termini per l'impugnazione in sede giurisdizionale.

Il bando della gara in oggetto, come riportato nello stesso modulo per la presentazione dell'istanza di precontenzioso, è stato pubblicato in data 6 maggio 2025 mentre le istanze di precontenzioso sono state presentate solo il 13 giugno 2025, oltre il termine decadenziale di 30 giorni, fissato dall'art. 120, comma 2, c.p.a per l'impugnazione di tutti gli atti di gara. Si osserva, peraltro, **che parte delle contestazioni avanzate avverso gli atti di gara ha ricevuto dalla Stazione appaltante, nella II tranche di chiarimenti, una soluzione conforme alla ricostruzione operata da codeste associazioni** nelle memorie trasmesse.

UFFICIO PRECONTENZIOSO E PARERI

T +39 06 36 72 3561

W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma

Si precisa, per completezza, che alcuna rilevanza assume, rispetto alla consumazione della causa di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) del Regolamento, l'adesione manifestata dalla Stazione appaltante all'istanza di parere di precontenzioso: la previsione regolamentare muove, infatti, dalla necessità di garantire, in assenza di una disciplina positiva sul punto, la coerenza generale dell'ordinamento in ordine all'utilizzo dei rimedi giurisdizionali e amministrativi contro l'atto viziato ed è volta ad evitare che l'istanza di parere di precontenzioso funga da strumento per eludere i termini processuali; ricostruita la *ratio* della citata causa di inammissibilità, è di tutta evidenza che l'adesione della Stazione appaltante non è idonea a "rimettere in termini" l'istante. In definitiva, pur dovendosi riconoscere il generale potere della Stazione appaltante di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno in autotutela, l'inoppugnabilità del bando di gara impedisce al precontenzioso di assolvere alla sua funzione propria, quella deflattiva di un eventuale contenzioso giurisdizionale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Dott. Adolfo Candia